



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA E LA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA E PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI AD ESSE CONNESSE, A BENEFICIO DEI CORSI DI STUDIO DELL'AREA MEDICA/SANITARIA.

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA** (di seguito, per brevità, Università), codice fiscale 80007270186, con sede a Pavia, Strada Nuova, 65, rappresentata dal Rettore pro tempore Professor Francesco Svelto, nato a Milano il 7 marzo 1966, a quanto infra autorizzato in forza delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 16 e 21 dicembre 2019

E

la **FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA** (di seguito, per brevità, IRCCS), codice fiscale 00303490189 e partita IVA 00580590180, con sede a Pavia, viale Golgi, 19, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora, nato a Varese il 6 ottobre 1958, a quanto infra autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2019,
entrambe congiuntamente denominate "Parti" o "Istituzioni"

PREMESSO:

- CHE l'Università garantisce agli studenti dei corsi di studio pre e post-laurea dell'area medica/sanitaria una adeguata formazione professionalizzante in linea con le disposizioni di cui al D.M. n. 270/2004, modificativo del D.M. n. 509/1999 e dei successivi interventi normativi e ministeriali in materia;
- CHE la Regione Lombardia ha emanato la legge regionale n. 33 del 30.12.2009, portante il "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*" la quale, al titolo III, prevede la "*Disciplina dei rapporti tra Università della Lombardia con Facoltà di*

Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca"

da attuarsi attraverso la sottoscrizione di un apposito Protocollo d'intesa;

- CHE la stipula di tale Protocollo tra Università e Regione, nonché delle convenzioni tra Università e strutture sanitarie coinvolte, ha lo scopo di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorevoli le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre e post-laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nel contesto delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, pubblico e privato accreditato;

- CHE l'IRCSS costituisce azienda di riferimento dell'Università, in quanto struttura sulla quale insiste la prevalenza dei corsi di studio di area medica/sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 ed è stata, come tale, riconosciuta nell'ambito del Polo Universitario di Pavia dalle *"Linee guida per la stesura delle convenzioni convenzioni attuative tra Università lombarde e Regione Lombardia"* del 28 febbraio 2000;

- CHE l'Università, in data 21 dicembre 1972 e 21 novembre 2003, ha sottoscritto con l'IRCSS, in quanto struttura di riferimento nell'ambito del Polo Universitario di Pavia, convenzioni ai fini didattici e di ricerca e per le attività assistenziali ad esse connesse per lo svolgimento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università;

- CHE la legge regionale n. 33 del 12 dicembre 2017 ha apportato modifiche al Titolo III portante la *"Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca"* della legge regionale 30.12.2009 n. 33;

- CHE l'Università e l'IRCSS intendono addivenire alla stipula di un accordo convenzionale "quadro" per le esigenze dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Golgi e Harvey), fermi restando tutti gli altri accordi

convenzionali stipulati per le esigenze di altri corsi di studio dell'area medica/sanitaria e nelle more dell'approvazione dello schema tipo previsto dall'art. 6, comma 13, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e del Protocollo d'Intesa Regione/Università previsto dall'art. 29 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;

- CHE l'IRCCS persegue fini di diagnosi, assistenza sanitaria e ricerca traslazionale specificatamente finalizzata al raggiungimento del più alto livello di cura;

- CHE tra l'Università e l'IRCCS sono in atto da tempo plurimi rapporti convenzionali ai fini didattici e di ricerca e per le attività assistenziali ad esse connesse, per lo svolgimento di:

- Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia;
- Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie;
- Corsi di Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie;
- Scuole di Specializzazione;
- Corsi di Dottorato;
- Corsi di perfezionamento e Master;

- CHE l'IRCCS e l'Università hanno esaminato e approfondito la possibilità di rendere più efficaci i rapporti convenzionali in essere, nella direzione di maggior:

- Efficacia nel perseguimento degli obiettivi inerenti all'assistenza sanitaria, alla ricerca, alla formazione;
- Efficienza, volta a ottimizzare le modalità di gestione delle risorse presenti/operanti nell'ambito dell'IRCCS, sia ospedaliere che universitarie, quali aule, spazi, biblioteche, attrezzature, laboratori e personale, in modo che si evitino duplicazioni e ridondanze;
- Semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- Innovazione e sviluppo di modelli organizzativi originali e rispondenti alle nuove

esigenze epidemiologiche e opportunità tecnologiche, capaci di tener conto

dell'attuale contesto storico e quindi individuando concrete soluzioni operative;

- Valorizzazione delle rispettive mission, assistenziali e di ricerca per l'IRCCS, di formazione, ricerca, assistenza e terza missione per l'Università, sino ad arrivare ad una reale ed effettiva integrazione senza artificiose separazioni e, quindi, con pari opportunità per i professionisti;
- Innovazione delle modalità di reclutamento, finalizzate a promuovere il merito, consentire la flessibilità contrastando la precarietà, facilitare il ricambio generazionale, responsabilizzare i dirigenti di struttura complessa nella selezione e valutazione, nel rispetto della legislazione vigente e dei rispettivi contratti nazionali di lavoro;

- CHE le Parti concordano di poter realizzare presso le strutture di Università e IRCCS programmi di ricerca in comune,

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

1. La presente convenzione ha lo scopo di delineare condizioni e modalità di integrazione tra le due Istituzioni le quali intendono perseguire, pur con ruoli differenti, l'obiettivo unitario e condiviso di prestare assistenza sanitaria che generi e usufruisca dei risultati della ricerca scientifica in campo biomedico, essendo al contempo fonte di formazione in ambito sanitario pre e post-laurea, in modo da

assicurare percorsi formativi adeguati per i profili professionali dell'area medica e delle

professioni sanitarie e garantire l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e

ricerca, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della Legge Regionale n. 33 del 2009 e s.m.i.. A

tale scopo, le Parti, pur nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali e competenze

derivanti dalle diverse normative, improntano le reciproche relazioni al principio di

leale collaborazione e ai seguenti criteri di carattere generale:

- Appropriatelyzza, evidenza di efficacia, eticità delle attività assistenziali e di ricerca;

- Programmazione e pianificazione delle attività, integrata e coerente coi rispettivi
vincoli e mission;

- Efficienza organizzativa, gestione integrata delle risorse;

- Semplificazione delle procedure e delle relazioni amministrative e
dematerializzazione degli atti;

- Partecipazione alle attività assistenziali, di ricerca e formativa da parte del personale
di entrambe le Istituzioni.

2. L'Università e l'IRCCS concordano nel riconoscere come obiettivi specifici del
presente accordo:

a) lo sviluppo della ricerca e il collegamento tra la didattica e l'assistenza, secondo la
legislazione universitaria e la normativa di riferimento;

b) la sinergia di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di
gruppi o di singoli operatori sanitari;

c) la condivisione delle conoscenze scientifiche tra ricercatori anche al di là
dell'ambito medico-sanitario;

d) l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari di ogni
livello, anche ai fini di un'assistenza sanitaria sempre più qualificata;

e) l'ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali;

f) l'umanizzazione dei rapporti tra gli operatori della struttura sanitaria e gli utenti del servizio sanitario ed i loro familiari.

Art. 3 – Organo di Programmazione Congiunta

1. Le attività di programmazione, valutazione e monitoraggio ed ogni altra progettualità o compito previsti dalla presente convenzione sono concordati nell'ambito dell'Organo di Programmazione Congiunta (OPC), costituito:

a) per l'IRCCS da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendale;

b) per l'Università da: Rettore, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia e Direttore Generale.

Possono partecipare ad invito: per parte ospedaliera, il Direttore Scientifico ed il Direttore del Dipartimento Amministrativo; per parte universitaria, il Delegato del Rettore alla ricerca medica ed il Vice Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Ove necessario, l'Organo sottopone le proprie proposte alla valutazione dei rispettivi organi di governo competenti per materia.

2. L'OPC approva la programmazione congiunta delle attività, prevista dal successivo art. 8, con particolare riferimento alla programmazione triennale ed annuale delle docenze convenzionate in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali delle due Istituzioni. L'OPC può esprimere pareri sugli assetti organizzativi delle strutture convenzionate.

3. L'OPC si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno e si può avvalere di Tavoli Tecnici paritetici nominati, di comune accordo, dal Rettore e dal Direttore Generale dell'IRCCS per procedere all'analisi di specifiche tematiche inerenti al coordinamento dell'attività integrata e delle problematiche relative ai progetti di ricerca.

4. Le attività di segreteria dell'OPC sono in capo alla segreteria del Direttore Generale

dell'IRCCS.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 4 – Strutture sanitarie utilizzate a fini didattici e di ricerca

1. L'IRCCS pone a disposizione dell'Università, per lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca, le proprie Unità Operative, siano esse convenzionate, a direzione universitaria o ospedaliera.

2. A tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'area medica/sanitaria presenti presso l'IRCCS vengono consentiti, in accordo con i rispettivi Docenti, l'accesso e la permanenza, oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca, anche in tutte le strutture assistenziali dell'IRCCS, comprese quelle ambulatoriali, nelle biblioteche e nei laboratori di ricerca comunque ad essa afferenti, sotto la responsabilità dei Direttori di Unità Operativa.

3. Per quanto riguarda gli spazi ospedalieri destinati alla didattica, quali aule e biblioteche e gli uffici a servizio dei Docenti convenzionati e delle attività amministrative per gli studenti, di proprietà dell'IRCCS, si conviene di definire, successivamente alla presente convenzione, processi per un comune coordinamento ed un uso condiviso. Allo scopo verranno adottati sistemi di destinazione esclusiva o di prenotazione a richiesta relativamente alle aule, al fine di massimizzarne l'utilizzo, con priorità al fabbisogno didattico, fornito annualmente dall'Università, in coerenza con i corsi attivati o da attivare e i calendari delle lezioni.

Art. 5 – Corsi di studi attivati presso IRCCS

1. L'IRCCS è sede per la formazione degli studenti dei Corsi di Studio dell'area medica/sanitaria.

2. Le Parti danno atto, in particolare, che al momento della stipulazione del presente accordo i Corsi di Studio che utilizzano le sedi dell'IRCCS per la didattica teorica e

pratica nonché per la ricerca sono quelle di cui all'Allegato 1.

3. Le Parti riconoscono che l'attivazione di Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie presso l'IRCCS è disciplinata da apposite convenzioni, da stipularsi ai sensi del Protocollo di Intesa Università/Regione Lombardia. Le Parti riconoscono, altresì, che per i Corsi di Studio Universitari di livello secondario, dottorati, master, scuole di specializzazione e, più in generale, per tutti i Corsi che rilasciano un titolo o una certificazione legale verranno stipulati specifici accordi secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 6 – Dipartimenti e centri universitari

1. L'IRCCS dà atto che presso le proprie strutture hanno sede sezioni/unità di Dipartimenti Universitari ai quali vengono garantiti idonei spazi per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essi propri, mentre i laboratori potranno essere messi a disposizione del personale universitario.

Art. 7 – Produttività e controllo di qualità

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che in tutte le strutture il raggiungimento degli obiettivi di qualità e produttività va perseguito bilanciando ed armonizzando l'attività scientifica, didattica ed assistenziale seguendo le indicazioni all'interno del percorso di budget.

2. Per quanto riguarda, invece, il raggiungimento degli obiettivi di qualità, va perseguito il mantenimento e il miglioramento degli standard di qualità all'interno del percorso di Certificazione in essere.

Art. 8 – Programmazione

1. Al fine di conseguire l'integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca e la più opportuna ottimizzazione e gestione delle risorse tra IRCCS e Università, le Parti concordano che con periodicità triennale ed aggiornamenti annuali,

si provveda alla stesura di una pianificazione strategica condivisa che, tenendo conto

delle rispettive mission e provvedimenti organizzativi, preveda:

a) obiettivi ordinari e straordinari;

b) progetti di particolare rilievo;

c) aree per le quali si renda necessario uno sviluppo, sia sotto il profilo assistenziale che di didattica e ricerca;

d) programmazione delle risorse umane.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'Università comunicherà all'IRCCS l'avvio di ogni iter deliberativo finalizzato al reclutamento di docenti universitari nel rispetto della programmazione annuale condivisa ai sensi del primo comma del presente articolo.

2. L'IRCCS potrà finanziare, annualmente, assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22, comma III, della Legge 240/2010. Potrà, altresì, mettere a disposizione i finanziamenti necessari per l'istituzione di posti di Ricercatore o Professore universitario.

3. In particolare, in caso di cessazione di personale universitario che rivesta un ruolo apicale funzionale ad esigenze assistenziali della Fondazione, sulla base delle linee programmatiche condivise dalle Istituzioni ai sensi del presente articolo, l'Università e l'IRCCS si impegnano ad una pronta sostituzione, mediante nuovo personale universitario. A questo fine si accordano fin d'ora che le risorse economiche finalizzate alla copertura economica del successore saranno per il 70% a carico dell'Università, nei limiti delle risorse da essa attribuite alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, e 30% a carico dell'IRCCS.

Tale impegno sarà formalizzato da apposito atto convenzionale.

4. Nel caso in cui l'Ateneo non fosse nelle condizioni di indicare il nominativo del docente in sostituzione, ovvero il Direttore Generale non condividesse la proposta del

Rettore, quest'ultimo si riserva, ai fini di garantire la continuità assistenziale, di individuare un sostituto ospedaliero.

5. Le cessazioni di docenti universitari convenzionati saranno valutate congiuntamente dalle istituzioni, ai fini della relativa copertura economica. L'intervento dell'IRCCS è finalizzato a contribuire ad un turn-over equilibrato del personale universitario, anche nell'ottica di un consolidamento dei requisiti minimi nelle Scuole di specializzazione ed assistenza.

TITOLO III – POLITICHE DEL PERSONALE

Art. 9 – Strutture convenzionate, a direzione universitaria, dotazione organica e personale universitario non convenzionato

1. Tutte le strutture dell'IRCCS sono a disposizione per le attività assistenziali, didattiche, scientifiche e di ricerca.

2. Sono "*Strutture convenzionate*" le strutture complesse e semplici dipartimentali, riconosciute in regime di convenzionamento per le finalità di cui alla presente Convenzione, sempre affidate alla direzione di docenti universitari.

3. Si intendono "*Strutture a direzione universitaria*" le strutture complesse e semplici dipartimentali non convenzionate affidate alla direzione e/o responsabilità di docenti universitari.

4. Le strutture convenzionate e a direzione universitaria, suscettibili di aggiornamento in corso di convenzione, sono quelle risultanti dall'elenco di cui all'Allegato 2.

5. L'IRCCS garantisce che alle strutture convenzionate e a direzione universitaria, impegnate nella didattica e nella ricerca, siano riconosciuti organici adeguati in conformità agli impegni assunti con la presente convenzione, alle norme di accreditamento nonché agli standard e requisiti previsti per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria dalla normativa ministeriale vigente.

6. È prevista la possibilità che funzioni assistenziali vengano affidate in regime convenzionale a personale universitario non docente appartenente ai profili delle professioni sanitarie, col consenso dell'interessato, d'intesa tra le Istituzioni.

CAPO I – PERSONALE IN REGIME DI CONVENZIONE

Art. 10 – Immissione in servizio

1. L'individuazione dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'IRCCS avviene con atto di convenzionamento assunto dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 517/1999.

2. A tal fine, l'Università, con riferimento alla programmazione congiunta e dopo aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 8 della presente convenzione, formula una proposta di convenzionamento indicando i dati anagrafici del personale interessato, il ruolo universitario (professore ordinario, professore associato o ricercatore) nonché l'Unità Operativa presso cui presterà servizio, assicurando la coerenza del settore scientifico-disciplinare di inquadramento e della specializzazione disciplinare posseduta con i requisiti di accreditamento e l'attività assistenziale dell'Unità Operativa dichiarata dall'IRCCS. La suddetta richiesta dovrà, altresì, evidenziare l'inquadramento ospedaliero e specificare il trattamento economico corrisposto dall'Università.

3. L'IRCCS valuterà la richiesta e, ove accolta, comunicherà il proprio nulla osta nonché la decorrenza di presa di servizio assistenziale presso strutture convenzionate e/o a direzione universitaria. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Università entro quindici giorni antecedenti la data individuata, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Considerando che le proposte vengono presentate all'esito di procedure di reclutamento previste nella programmazione congiunta e previamente comunicate ai

sensi del precedente articolo 8, tenendo inoltre conto dell'esigenza di garantire l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, il nulla osta al convenzionamento potrà essere negato, con atto motivato del Direttore Generale, soltanto per ragioni attinenti alla qualità dell'assistenza sanitaria che l'IRCCS deve garantire nel superiore interesse della tutela della salute. In attuazione del principio di leale collaborazione, il Direttore Generale consulterà il Rettore per la ricerca di una soluzione condivisa, prima di addivenire al diniego del nulla osta.

5. Eventuali ulteriori richieste per personale afferente ad altre strutture ospedaliere a direzione non universitaria verranno valutate in relazione alla peculiarità dell'attività svolta dall'interessato e al comune interesse delle parti.

6. All'atto della immissione in servizio, il docente sottoscrive un contratto individuale, corrispondente a quello del personale ospedaliero cui è equiparato, relativo alla propria attività assistenziale in convenzione con particolare riferimento alle competenze tecnico professionali, gestionali, manageriali e comportamentali.

7. L'Allegato 3, suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, elenca il personale docente universitario che all'atto della entrata in vigore della presente convenzione svolge funzioni assistenziali presso l'IRCCS.

Art. 11 – Diritti e doveri nel rapporto di servizio assistenziale

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999, ai professori e ricercatori in regime di convenzionamento si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con l'IRCCS e a quello con il Direttore Generale, le stesse norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando il loro stato giuridico.

2. I diritti ed i doveri che assume, per la parte assistenziale, il personale docente universitario sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e

dalla contrattazione collettiva ove applicabili all'IRCCS, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario. Si applicano, in particolare, le disposizioni sulla dirigenza medica di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..

3. La titolarità e la gestione del rapporto di lavoro restano in capo all'Università, salva l'applicazione, in relazione al rapporto di servizio assistenziale, degli istituti giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. della dirigenza medica e sanitaria, che spetta all'IRCCS.

4. Secondo le disposizioni di legge in vigore, le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. In conseguenza di ciò, non è consentito al personale universitario convenzionato di recedere dall'attività assistenziale, tranne che per ragioni connesse con la normativa universitaria (anno sabbatico, aspettative, ecc.).

5. Eventuali deroghe a tale principio potranno avvenire solo per ragioni di necessità connesse ad imprevedibili esigenze personali o organizzative, previa autorizzazione del Direttore Generale dell'IRCCS, d'intesa con il Rettore.

6. Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto al perseguimento delle finalità che i due Enti si prefiggono con la presente convenzione, ad operare non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche, nel quadro dei principi sanciti dalla presente convenzione, del Codice di comportamento dei rispettivi Enti, con pieno rispetto degli ordinamenti e disposizioni organizzative dell'IRCCS, anche con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a tutto ciò che riguarda la comunicazione delle assenze, l'accesso alla mensa, l'utilizzo del parcheggio, la partecipazione ad incontri programmati, lo svolgimento della libera professione, la liberazione dello studio medico alla cessazione dell'attività assistenziale.

7. All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal personale universitario si applicano gli stessi istituti e le medesime procedure relative all'attività assistenziale svolta nella struttura sanitaria dal personale dell'IRCCS.

8. Il personale universitario convenzionato si impegna a rispettare i regolamenti e le procedure in merito al marchio e ai vari segni distintivi che identificano sia l'IRCCS che l'Università (mail, badge, carta intestata, ecc). Ogni promozione di evento o dichiarazione rivolta ai media o pubblicata sui social media deve essere concordata con l'Ufficio Comunicazione/Ufficio Stampa dell'IRCCS e l'Ufficio Stampa dell'Università.

9. Il personale ospedaliero che presta servizio nelle strutture convenzionate e/o a direzione universitaria si atterrà ai principi della presente convenzione, considerando il rapporto con l'Università come sinergico agli interessi dell'IRCCS e finalizzato al conseguimento di obiettivi comuni.

Art. 12 – Valutazione di risultato dell'attività assistenziale

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il personale universitario operante in convenzione è responsabile dell'attività assistenziale e dei relativi risultati conseguiti. L'attività è sottoposta a verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato e a valutazione finale al termine di ciascun incarico professionale, a cura della direzione dell'IRCCS, secondo medesimi criteri di valutazione previsti per il personale ospedaliero, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992.

2. L'esito del percorso di valutazione viene comunicato al Rettore. In caso di valutazione negativa, il Direttore Generale dell'IRCCS assume le determinazioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e concorda con il Rettore, sentito anche l'OPC, le conseguenti iniziative.

Art. 13 – Responsabilità disciplinare

1. Le Parti riconoscono il principio generale di distinzione tra valutazione, che attiene al raggiungimento dei risultati, e responsabilità disciplinare, che attiene alla violazione di obblighi di comportamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs n. 517/1999, il personale universitario risponde al Direttore Generale dell'adempimento dei doveri assistenziali. Spetta pertanto al Direttore Generale la potestà disciplinare nei confronti del personale universitario in convenzione, limitatamente alle mancanze relative al rapporto di servizio assistenziale. Si applicano a tal fine le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva previste per la responsabilità disciplinare del personale sanitario e il Regolamento per i procedimenti disciplinari dell'IRCCS.

3. Resta ferma la potestà disciplinare in capo all'Università per tutte le violazioni degli obblighi di comportamento che non siano riconducibili al rapporto di servizio assistenziale.

Art. 14 – Sospensione e revoca delle funzioni assistenziali

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del D.Lgs n. 517/1999, ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio che richiedano un intervento immediato a tutela della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, il Direttore Generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra Rettore e Direttore Generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dalla Fondazione, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.

2. La misura assunta d'urgenza è soggetta a conferma, nel rispetto del contraddittorio con l'interessato, e deve essere graduata, in termini di durata della sospensione, in funzione della gravità delle mancanze e della loro incidenza sulla corretta erogazione dell'assistenza sanitaria.

Nei casi più gravi può essere adottata la misura della revoca del convenzionamento, sentito il Rettore, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'inscindibilità delle attività assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

3. La misura d'urgenza e la misura definitiva sono immediatamente comunicate al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. In particolare, il Rettore si attiverà, d'intesa con il DG, per la sostituzione temporanea o definitiva del docente qualora sia previsto che la posizione rimasta scoperta venga assegnata a un docente universitario.

La proposta di sostituzione, temporanea o definitiva, del docente dovrà essere condivisa dal Direttore Generale dell'IRCCS.

4. Qualora le mancanze riscontrate, pur inerenti all'attività di assistenza, appaiano tali da ledere anche la dignità e la credibilità della funzione docente e l'immagine pubblica dell'istituzione universitaria, il Rettore valuterà se avviare l'azione disciplinare nei confronti del docente.

5. A prescindere dall'eventuale azione disciplinare, in caso di revoca del convenzionamento, l'Università avvierà una verifica sulla permanenza in capo al docente dell'idoneità a svolgere insegnamento e ricerca in campo clinico, tenuto conto della loro inscindibilità con l'attività di assistenza. In caso di verifica positiva, l'Università si attiverà per trovare al docente collocazione in altra struttura convenzionata. In caso di verifica negativa o qualora risulti impossibile inserire il docente in un'altra struttura convenzionata, l'Università affiderà al docente compiti di

insegnamento e di ricerca che non implicino la pratica clinica.

Art. 15 – Incarichi dirigenziali e valutazione di risultato

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 517/1999, l'attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai docenti universitari sono effettuate dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore. La nomina avviene secondo la procedura indicata dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e secondo quanto indicato dal "*Regolamento relativo alle procedure di conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura complessa convenzionata e a direzione universitaria, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, lettere c) e d), del D.Lgs. n. 502/1992*".

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 517/1999, l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice dipartimentale e/o di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale ai docenti universitari è effettuata dal Direttore Generale su proposta del direttore di dipartimento e/o del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti di cui agli artt. 15, 15-bis e 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992.

3. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368, limitatamente alle Scuole di

Specializzazione.

4. Gli incarichi di Direzione di Dipartimento Ospedaliero sono conferiti dal Direttore Generale dell'IRCCS e comunicati al Rettore.

5. Relativamente alla durata, oneri, procedure di valutazione e di rinnovo o revoca degli incarichi del personale universitario, sono applicabili le disposizioni di legge, contrattuali e i regolamenti aziendali in essere per il personale ospedaliero. In caso di valutazione negativa, il Direttore Generale assume le determinazioni di propria competenza e ne dà comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti.

6. La revoca è adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore se l'incarico da revocare è di direzione di struttura complessa. La revoca è adottata dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento/Direttore della Struttura complessa se l'incarico da revocare è di struttura semplice dipartimentale, di struttura semplice o incarico professionale, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 517/1999. Essa è comunicata al Rettore.

7. Salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. 517/1999, ai professori e ricercatori universitari cui sono attribuite funzioni assistenziali e/o incarichi di Direzione di struttura, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 502/1992 ed al D.lgs n. 517/1999, con riferimento, in particolare, all'opzione dell'attività intramuraria e extramuraria.

8. Il personale docente a tempo definito può essere convenzionato a condizione che garantisca un impegno assistenziale pari a quello a cui è tenuto il docente a tempo pieno.

Art. 16 – Orario di lavoro

1. L'orario settimanale del personale docente universitario convenzionato per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali è globalmente ed inscindibilmente considerato come impegno orario equivalente a quello previsto per

il personale ospedaliero. Tale orario include, quindi, sia le attività assistenziali sia tutte le attività connesse ai doveri istituzionali del personale universitario, siano essi didattici, scientifici, organizzativi, che comportano, di necessità, lo svolgimento di propri compiti anche in sedi diverse da quelle dell'IRCCS. Tali doveri sono riconosciuti dall'IRCCS come parte integrante del rapporto convenzionale sancito dalla presente convenzione e coerenti con le finalità della stessa.

2. Per la rilevazione della presenza nelle strutture, nella misura prevista dalla normativa di riferimento per i medici universitari, l'IRCCS chiederà al personale universitario di operare la timbratura con il proprio badge di riconoscimento sia ai fini assicurativi che di sicurezza, sia per la rilevazione dell'orario di lavoro al fine di verificare l'assolvimento del relativo debito orario.

3. Considerata l'unitarietà delle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali, il debito orario assistenziale del personale medico universitario a tempo pieno è previsto dalla normativa di riferimento che, al momento della sottoscrizione del presente accordo, risulta pari ad almeno il sessanta per cento (60%) dell'orario complessivo previsto per il personale ospedaliero.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, potranno comportare l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'IRCCS anche in relazione alla revoca delle funzioni assistenziali.

Art. 17 – Trattamento economico

1. Nel rispetto dell'art. 31 della L.R. n. 33 del 2009, e in attesa della disciplina pattizia attuativa dell'art. 6 del D.Lgs. n. 517/999, per remunerare il contributo offerto alle finalità del servizio sanitario regionale, l'IRCCS si impegna ad assicurare parità di trattamento economico tra personale universitario convenzionato e personale ospedaliero nei termini delle disposizioni che seguono.

2. L'IRCCS riconosce un trattamento economico aggiuntivo, in termini perequativi rispetto alle retribuzioni erogate dall'Università, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario regionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

3. Verrà altresì riconosciuto il trattamento accessorio previsto contrattualmente per il personale ospedaliero legato alla presenza in servizio, nonché quello relativo alla retribuzione di risultato in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di risultato così come disciplinata dalla struttura sanitaria, nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica. L'indennità di esclusività è riconosciuta a coloro che abbiano optato per l'attività professionale intramoenia.

4. In caso di passaggio del personale dai ruoli della dirigenza sanitaria a quelli dell'Università, deve essere comunque riconosciuta per intero, per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali ed ai soli fini del riconoscimento dei trattamenti economici di cui sopra, l'attività assistenziale precedentemente svolta presso altre strutture sanitarie accreditate con il SSN.

5. L'IRCCS si impegna a versare all'Università, sulla base dei conteggi effettuati e previa rendicontazione, la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità dovuti nel mese di riferimento.

Art. 18 – Attività libero-professionale intramoenia

1. L'IRCCS garantisce al personale universitario convenzionato l'esercizio della libera professione intramuraria nelle strutture dell'Ente.

2. Per l'esercizio di detta attività, l'IRCCS applica al personale universitario la stessa regolamentazione prevista per il personale del S.S.N..

3. L'IRCCS, dedotta la quota di propria spettanza, verserà all'Università gli introiti derivanti all'attività libero-professionale dei Docenti Universitari, comprensivi della quota destinata al versamento Irap se dovuto.

CAPO II – PERSONALE NON CONVENZIONATO

Art. 19 – Tipologie di personale

1. Presso l'IRCCS è prevista e consentita la presenza di personale universitario docente avente solo compiti didattici o di ricerca, ferma restando l'afferenza alla struttura universitaria di appartenenza e l'obbligo di raccordarsi ad essa per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Sarà inoltre possibile la presenza di personale amministrativo che potrà esercitare esclusivamente mansioni attinenti alle funzioni dell'area di appartenenza. A tale personale è consentito l'accesso alla mensa ed alla rete WFi dell'IRCCS, alle stesse condizioni del personale convenzionato.

3. Tale personale rimane in carico all'Università per tutto quanto attiene gli aspetti di tipo assicurativo, nonché di prevenzione e sicurezza.

Art. 20 – Individuazione personale non convenzionato

1. Per tutte le figure non operanti in regime di convenzione, per le quali l'Università ritiene opportuno lo svolgimento di attività, ad esclusione di quella assistenziali, all'interno dell'IRCCS, occorrerà comunque procedere con formale comunicazione prima dell'immissione/uscita in servizio.

2. Tale comunicazione, indirizzata al Direttore Generale dovrà indicare l'inquadramento universitario, la data di inizio e, se già conosciuta, la data di cessazione dell'attività presso l'IRCCS. Anche il personale non convenzionato dev'essere autorizzato alla frequenza degli spazi dell'IRCCS. Eventuali variazioni dovranno di volta in volta essere comunicate da parte dell'Università.

CAPO III – STUDENTI, TIROCINANTI, DOTTORANDI, SPECIALIZZANDI**Art. 21 – Anagrafica**

1. Le Istituzioni si impegnano a concordare modalità relative alla trasmissione periodica di flussi informatici aggiornati riguardanti studenti, tirocinanti, assegnisti di ricerca della Università, Dottorandi e Specializzandi distintamente per Corso di Studio, che accederanno all'IRCCS. Tale flusso, indispensabile ai fini della sicurezza nell'ambito del luogo di lavoro, dovrà contenere sia i dati anagrafici che il codice fiscale.

2. Per i medici in formazione specialistica, prima dell'inizio della formazione dovrà pervenire formale comunicazione contenente la data di inizio e la data di fine dello svolgimento dell'attività presso le UU.OO. dell'IRCCS. Ciò al fine di consentire l'attivazione della copertura assicurativa, ai sensi del D.Lgs n. 368/1999 nonché il rilascio da parte dell'IRCCS del relativo badge di riconoscimento.

CAPO IV – SERVIZI, ATTREZZATURE, BIBLIOTECA**Art. 22 – Utilizzo di servizi da parte di personale universitario**

1. Il personale dell'Università che ha la propria sede di lavoro nell'IRCCS è ammesso alla fruizione dei servizi già in uso per il personale ospedaliero secondo i regolamenti dell'IRCCS.

A tutto il personale universitario, nonché agli studenti di ogni Corso di Laurea dell'area medico/sanitaria e delle professioni sanitarie, ai tirocinanti, ai Dottorandi, agli assegnisti di ricerca della Università, nonché agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dalla Università, con esclusione degli specializzandi, che accedono all'IRCCS sarà fornito - a cura dell'Università e d'intesa con la direzione dell'IRCCS - apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 23 – Spazi - Attrezzature universitarie e dell'IRCCS

1. Per garantire all'Università lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'IRCCS

si impegna a predisporre, in coerenza con il progetto di riqualificazione dell'Ente stesso, un'analisi condivisa con l'Università sull'utilizzo di spazi adeguati per le esigenze didattiche, mentre per l'attività di ricerca scientifica sarà possibile prevedere la costituzione di Centri di ricerca universitari aperti alla collaborazione del personale ospedaliero, ed utilizzati anche dalle Unità Operative a direzione ospedaliera e dai Laboratori di ricerca, sulla base di accordi separati.

2. Gli spazi verranno identificati dalla Direzione Generale dell'IRCCS in accordo con l'Università, sentiti i Responsabili dei Progetti di ricerca, i Direttori delle UU.OO.CC. interessati, la Direzione Sanitaria Aziendale e la Direzione Scientifica, in relazione alle esigenze della ricerca e all'assetto organizzativo della struttura ospedaliera.

3. L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini didattici e di ricerca attrezzature idonee.

4. Prima della installazione di nuove attrezzature (o dell'acquisto qualora siano previsti materiali o dispositivi medici di consumo) da utilizzare anche a scopi assistenziali, l'Università, nella persona del Direttore della struttura universitaria di ricerca interessata, provvederà a richiedere alla Direzione Sanitaria dell'IRCCS l'autorizzazione al relativo utilizzo. Nel caso di utilizzo di beni che comportano materiali, reagenti o dispositivi medici di consumo o che presentano rilevanti costi di manutenzione, o che implicano la necessità di interventi edili, strutturali o impiantistici, o la predisposizione di misure di sicurezza, l'autorizzazione alla Direzione Sanitaria viene formulata in maniera preventiva ed ottenuta, prima dell'acquisto dell'attrezzatura.

5. Si precisa che l'acquisizione/installazione delle attrezzature predette dovrà avvenire nel rispetto del regolamento vigente presso l'IRCCS.

6. Detta attrezzatura dovrà essere conforme ai requisiti di sicurezza e dovrà sottostare all'esito dei controlli previsti dalla pertinente normativa.

7. Anche l'impiego di reagenti di uso comune per scopi di ricerca dovrà essere effettuato in conformità alle regole e agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

8. L'autorizzazione all'utilizzo delle attrezzature e dei reagenti sopra menzionati è rilasciata dalla competente Unità Operativa dell'IRCCS.

9. Tutte le attrezzature didattiche e scientifiche di proprietà dell'Università sono fruibili da personale ospedaliero esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche o scientifiche che siano conformi ai fini istituzionali dell'Università e dell'IRCCS e di interesse comune per le Parti.

10. Tutte le attrezzature, le apparecchiature e i materiali d'uso di proprietà dell'IRCCS, assegnati alle strutture convenzionate, potranno essere utilizzati esclusivamente per l'attività didattica e di ricerca e per l'attività assistenziale ad esse connessa.

11. Il personale utilizzerà i dispositivi di protezione individuali indicati dal Servizio Prevenzione e Protezione.

12. Si precisa che al termine del periodo di vita utile delle attrezzature di proprietà dell'Università, lo smaltimento sarà a carico della stessa.

13. Le reti di comunicazione telefonica e di trasmissione dati restano separate e autonome ciascuna nell'ambito della propria gestione.

L'IRCCS assicura con oneri a proprio carico l'infrastruttura di distribuzione all'interno degli edifici; la fornitura e la manutenzione delle apparecchiature è in carico ai due enti separatamente ognuno per le proprie finalità.

14. I sistemi informativi restano separati con le proprie politiche di sicurezza e protezione, vengono creati canali di comunicazione per gestire lo scambio di informazioni quali quelle anagrafiche.

15. Al personale universitario convenzionato vengono assegnate le credenziali per

l'accesso al sistema informativo dell'IRCCS e gli operatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Art. 24 – Biblioteca scientifica

1. L'IRCCS e l'Università si impegnano a definire con separato accordo, parte integrante della presente convenzione, la gestione della Biblioteca scientifica dell'IRCCS e la fruizione della medesima da parte del personale universitario, dei medici in formazione specialistica, dei dottorandi, degli studenti e delle figure a questi assimilabili, alle stesse condizioni previste per il personale ospedaliero.

2. Tale accordo disciplinerà le modalità di accesso alle banche digitali dell'Università da parte del personale ospedaliero impegnato in attività didattiche.

Art. 25 – Campus della Salute

1. All'interno del Policlinico San Matteo sorgerà il Campus della Salute, di 8500 mq, con aule, biblioteche, uffici amministrativi ed un centro integrato di didattica simulata. Un contesto che sarà caratterizzato da un grande numero di studenti di Medicina e dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie, specializzandi e di studenti del Dottorato di Ricerca. Si vogliono incrementare ulteriormente le possibilità di esperienze in Ricerca e formazione. In particolare, saranno destinati spazi, oggetto di individuazione congiunta da parte delle Istituzioni, destinati ad ospitare laboratori di ricerca, studi di professori stranieri in visita e visiting professors ed ambulatori per assistenza clinica in cui operano medici universitari convenzionati.

TITOLO IV – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

Art. 26 – Oneri gestionali delle attività assistenziali

1. Tutti gli oneri connessi alla gestione dell'attività assistenziale sono assunti a proprio carico dall'IRCCS.

Art. 27 – Responsabilità delle strutture convenzionate

1. La responsabilità clinica ed organizzativa interna delle strutture convenzionate compete ai docenti universitari convenzionati preposti alla direzione delle stesse e deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni organizzative emanate dall'IRCCS e nelle rispettive sfere di competenza della Direzione Sanitaria e della Direzione Amministrativa, fermo restando il soddisfacimento delle esigenze didattiche, di ricerca ed assistenziali delle Parti.

Art. 28 – Accettazione e assegnazione dei pazienti

1. L'assegnazione dei pazienti alle strutture viene effettuata in funzione delle richieste di assistenza e nel pieno rispetto delle specifiche competenze assistenziali, didattiche e scientifiche del personale ad esse afferenti.

2. Le Parti riconoscono che l'assegnazione dei pazienti alle strutture ospedaliere, alla quale sovrintende la Direzione Sanitaria, deve assicurare agli assistiti la più congrua e qualificata prestazione professionale. Il medesimo principio si applica anche alle strutture convenzionate e a direzione ospedaliera per il raggiungimento dei propri compiti istituzionali.

TITOLO V – ATTIVITÀ DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE CLINICA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 29 – Ricerca Scientifica

1. Le Parti convengono sulla irrinunciabilità, per un moderno centro di assistenza, di ricerca e di formazione in campo sanitario, di un impegno istituzionale congiunto nella ricerca biomedica, anche in riferimento alle ricadute che essa ha sulla qualità assistenziale e sulla formazione sia degli studenti sia dei suoi operatori.

2. In tal senso, l'IRCCS e l'Università si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.

3. I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l'IRCCS dal personale

universitario che presta servizio presso le UU.OO.CC. convenzionate e da personale

universitario docente avente solo compiti didattici e di ricerca saranno inquadrati nel

piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché,

per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell'IRCCS.

4. Potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale

universitario e personale ospedaliero dell'IRCCS, che saranno regolamentati con

separato accordo in attuazione della disciplina nazionale e regionale in materia.

5. Le Parti si impegnano ad indicare entrambi gli Enti nella pubblicazione di tutte le

ricerche svolte presso l'IRCCS, che vedano coinvolto personale di entrambe le

Istituzioni.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 30 in materia di sperimentazioni cliniche, la

partecipazione a bandi di ricerca e le richieste di finanziamento per progetti di ricerca

da svolgere in collaborazione, che vedano come proponente e/o responsabile scientifico

un docente o ricercatore dell'Università, saranno disciplinati come segue:

a) se l'Università è Ente eleggibile per il finanziamento, ad eccezione della ricerca

avente ad oggetto studi clinici per la cui disciplina si rimanda al successivo art. 30, il

progetto sarà presentato e gestito dalla stessa Università, che prevederà la

partecipazione dell'IRCCS come Ente partner, se possibile rispetto alle attività di

progetto e compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al

finanziamento;

b) se IRCCS è Ente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito

dallo stesso che prevederà la partecipazione dell'Università come Ente partner, o come

parte terza se possibile rispetto alle attività di progetto e compatibilmente con quanto

stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento. Comunicazione alle parti

dei progetti disgiunti;

c) se entrambi gli Enti (Università e IRCCS) sono eleggibili per il finanziamento, salvo specifiche indicazioni del bando nel definirne il ruolo di capofila o partner, il progetto sarà presentato e gestito dall'Ente che riveste il ruolo di principal investigator. In ogni caso, il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, concorderà tutti i dettagli con gli uffici competenti delle Parti. Per l'Università i contatti sono ricerca@unipv.it e staff.servizioricerca@unipv.it; per l'IRCCS il contatto è direzionescientifica@smatteo.pv.it. In particolare, ogni docente universitario convenzionato è tenuto a comunicare all'Ufficio Ricerca di Ateneo la partecipazione a progetti di ricerca finalizzati sia nazionali che europei.

7. Qualora il progetto di ricerca preveda l'utilizzo di campioni derivanti da pazienti arruolati presso l'IRCCS, lo stesso consente, nel rispetto del progetto di ricerca, del consenso fornito e secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di privacy, ai ricercatori dell'Università (convenzionati, o comunque coinvolti nel progetto) l'accesso e l'utilizzo a fini di ricerca di detti campioni e dei dati derivanti dalla raccolta e analisi degli stessi, a titolo gratuito. Ulteriori condizioni di trasferimento e utilizzo dei campioni potrà essere regolamentato da specifico Material Transfer Agreement concordato tra le Parti. L'IRCCS si impegna a dare inoltre il supporto necessario ad ottenere eventuali approvazioni da parte del proprio comitato etico e, ove necessario, a raccogliere i consensi informati da parte dei pazienti/donatori.

8. Allo scopo di favorire la formazione di gruppi di ricerca tali da consentire un ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l'Università potrà mettere a disposizione proprio personale universitario convenzionato che opera presso l'Ente, ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti e tecnici.

9. Al fine di favorire la massima sinergia in progetti di ricerca ambiziosi e

condivisi, supportare operativamente la ricerca medica di base e quella clinica, attraverso l'ottimizzazione delle risorse tecnico/strumentali, l'Università potrà mettere a disposizione la strumentazione gestita dai Centri di Servizio d'Ateneo e Centri di Ricerca Interdipartimentali, con il supporto del personale tecnico ad essi dedicato. Con finalità simili l'IRCCS potrà condividere l'accesso alla strumentazione e servizi gestiti dall'Ente.

10. Si stabilisce di condividere a priori le scelte relative ad investimenti futuri per attrezzature all'avanguardia, di significativo valore economico. L'obiettivo è permettere una fruizione semplice e regolata, di tutte le infrastrutture strumentali ai ricercatori e ai medici appartenenti ad entrambi gli Enti.

11. Le Parti valuteranno con un successivo accordo la disciplina delle tematiche annesse e connesse alla ricerca scientifica, sia quelle relative al personale, sia quelle inerenti alla condivisione ed accesso alla strumentazione scientifica.

Art. 30 – Sperimentazione clinica e proprietà intellettuale

1. Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico-assistenziale.

2. La conduzione di studi di tipo sperimentale (sponsorizzati da sia da Enti pubblici che privati) caratterizzati dalla somministrazione di un trattamento e dalla valutazione dei suoi effetti, riconducibili al D.M. 15/07/97, come anche di studi prospettici tesi alla valutazione clinica di nuove tecnologie diagnostiche compete all'IRCCS, nel rispetto della normativa in materia. Il docente universitario convenzionato è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio Ricerca dell'Università.

3. La conduzione di studi in vitro, caratterizzati dallo sviluppo e/o dalla valutazione

retrospettiva di nuove tecnologie mediante l'utilizzo di campioni raccolti presso l'IRCCS, compete all'Università, nel rispetto della normativa in materia. Il Docente universitario convenzionato è tenuto a dare comunicazione alla Direzione Scientifica dell'IRCCS.

Art. 31 – Terza Missione

1. Qualora dall'attività clinica/assistenziale e di ricerca scientifica svolta presso l'IRCCS dal personale universitario strutturato presso l'Università (quale professori, ricercatori, tecnici e tecnici amministrativi), nonché da soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, specializzandi, assegnisti di ricerca, collaboratori, studenti, borsisti, dottorandi) derivino diritti di proprietà intellettuale suscettibili di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, si applicherà il principio della proprietà comune delle Parti nel rispetto del contributo inventivo fornito da ciascuna Parte.

2. Ai fini della gestione delle tematiche riguardanti la tutela e la valorizzazione dei risultati tutelabili eventualmente scaturiti da ricerche scientifiche e attività cliniche/assistenziali congiunte tra i due Enti, le Parti rinviando a specifico regolamento per la gestione della proprietà intellettuale da predisporre congiuntamente a cura dei rispettivi uffici di trasferimento tecnologico e approvato dalle Parti.

3. Le Parti si impegnano a definire con tale regolamento le modalità di valutazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, il riconoscimento del contributo inventivo dei ricercatori coinvolti, la definizione delle quote di co-titolarità, le modalità di gestione e supporto delle spese relative alla protezione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, le modalità di valorizzazione e di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale. In ogni caso, le Parti assumono l'impegno di adottare

tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione delle invenzioni prodotte. È infine auspicabile una maggiore integrazione delle attività di traslazione e trasferimento tecnologico. I due Enti si impegnano in sinergia per lo sviluppo di dispositivi e farmaci.

TITOLO VI – STUDENTI, MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E FREQUENTATORI

Art. 32 – Accesso ed attività dei discenti

1. Agli studenti dei corsi di laurea dell'area medica/sanitaria, agli specializzandi di cui alle Scuole di Specializzazione, ai tirocinanti, ai dottorandi, agli assegnisti alla ricerca della Università afferenti all'IRCCS, nonché agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dalla Università, vengono consentiti l'accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca anche in tutte le strutture assistenziali dell'IRCCS, comprese quelle ambulatoriali ad esso afferenti, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti ed in assenza di esplicito diniego del responsabile della struttura.

2. In applicazione alla normativa vigente e, in particolare, a quanto previsto dal Decreto MIUR n. 270/2004 e dai relativi Decreti attuativi, gli studenti dei Corsi di studio e Laurea Magistrale dell'area medica/sanitaria presenti presso l'IRCCS frequenteranno il suddetto Ente a rotazione, secondo i piani didattici approvati dalle rispettive Strutture didattiche di riferimento.

3. I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi a cura dell'Università, fatta salva per i medici in formazione specialistica l'applicazione del disposto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 368/99 e s.m.i..

Art. 33 – Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica

1. L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente. In particolare, in attuazione del D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i. e della vigente normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di tutori e mai in sostituzione del personale di ruolo, considerate le rispettive e peculiari finalità formative:

- compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza sia negli ambulatori e nei servizi; partecipano all'attività di emergenza, sia di pronto soccorso sia di guardia divisionale ovvero tutte le attività previste dalla normativa vigente nonché le attribuzioni che saranno conferite da successive disposizioni normative;
- dispongono di adeguati spazi fisici per esigenze di studio, nell'ambito di quanto messo a disposizione dell'Università per l'attività didattica;
- accedono alla mensa con le modalità previste per il personale dell'IRCCS;
- utilizzano strumentazione, dispositivi di protezione individuale e camici forniti dall'IRCCS.

2. Le Parti convengono che, al momento della stipula della presente convenzione, è vigente il Protocollo d'intesa relativo alla formazione specialistica medica cui si rinvia per tutti gli aspetti correlati ai rapporti tra le Istituzioni relativamente alle Scuole di Specializzazione istituite ed attivate presso l'Ateneo.

Art. 34 – Accesso e attività di frequentatori e visitatori

1. L'IRCCS consente l'accesso a medici ed altri operatori sanitari frequentatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattico-scientifica, esclusa ogni e qualsiasi attività assistenziale. I frequentatori e visitatori, secondo il regolamento dell'IRCCS, devono essere coperti da assicurazione infortuni e R.C. a carico loro o di terzi.

2. Agli stessi può essere consentito dall'Amministrazione dell'IRCCS l'utilizzo dei servizi

accessori, secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.

Art. 35 – Altre presenze autorizzate

1. I responsabili delle strutture a direzione universitaria sono responsabili del fatto che nelle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (ivi comprese le attività ambulatoriali e di laboratorio) siano presenti ed attivi solo soggetti previsti dalla presente convenzione e con le modalità dalla stessa disciplinate.

2. Ove si rendesse necessaria - ai soli fini didattici o di ricerca - la presenza ed attività di persone non appartenenti né alla Università né all'IRCCS, il responsabile della struttura interessata sarà tenuto a chiedere l'autorizzazione preventiva dell'Ente medesimo, previa verifica del possesso di idonea copertura assicurativa fornita dall'Università o da terzi.

Art. 36 – Disciplina dell'attività dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca

1. I dottorandi di ricerca e gli assegnisti di ricerca sono autorizzati dall'IRCCS ad utilizzare le strutture ed i laboratori della medesima, nonché possono essere autorizzati a svolgere attività clinica all'interno della stessa, limitatamente a quanto riferibile ai progetti di ricerca che li vedono direttamente coinvolti e precisamente definito dagli specifici compiti loro attribuiti dai responsabili delle strutture dell'IRCCS in cui svolgono la loro attività.

2. L'Ente garantisce loro l'accesso agli spazi ed agli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività di studio e ricerca e l'accesso alla mensa secondo i regolamenti dell'IRCCS. La copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e infortuni è a carico dell'Università.

TITOLO VII – APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO

Art. 37 – Attività didattica del personale ospedaliero

1. Il personale medico e sanitario ospedaliero in servizio presso le strutture

convenzionate e a direzione universitaria collabora alle attività didattiche svolte nell'ambito della struttura convenzionata e/o a direzione universitaria, su indicazione del Direttore responsabile della struttura medesima e nel rispetto delle indicazioni e strategie organizzative e/o programmatiche definite dalla Direzione Sanitaria.

2. L'IRCCS conviene sul fatto che le strutture a direzione non universitaria possano essere utilizzate, con l'accordo del Direttore delle strutture coinvolte, per attività didattiche dei Corsi di Studio dell'area medica/sanitaria della cui rete formativa l'Ente farà parte.

3. Richiamato l'apporto nel settore assistenziale della formazione pre e post laurea alla realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria regionale, il personale ospedaliero in servizio presso l'IRCCS collabora alle attività didattiche.

4. Al personale ospedaliero cui è attribuito un insegnamento curriculare è conferita la qualifica di "professore a contratto". Tale attività è svolta, senza onere alcuno per l'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, per la formazione pre-laurea e post-laurea dell'area medica/sanitaria, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università e comunque fatta salva l'autorizzazione del responsabile gerarchico dell'IRCCS.

5. La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione operante presso l'Ateneo, viene comunicata all'Amministrazione dell'IRCCS.

TITOLO VIII – FORMAZIONE

Art. 38 – Formazione

1. Le Parti, riconoscono l'importanza della Formazione Continua dei Medici e degli Operatori Sanitari e si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua.

2. Le Parti si impegnano a valutare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.

TITOLO IX – RAPPORTI ECONOMICI ED ASSICURATIVI

Art. 39 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di proprietà dell'IRCCS, escluse le spese per attività didattiche, usate dal personale universitario ed ospedaliero sono a carico dell'IRCCS.

La spesa necessaria per l'impiego e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature che vengono utilizzate per l'assistenza, oltre che per la didattica e la ricerca, anche con finalità assistenziali, è a carico dell'IRCCS ancorché le apparecchiature siano di proprietà universitaria purchè siano prese formalmente in carico dall'IRCCS e la richiesta di presa in carico sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della presente Convenzione e secondo i regolamenti e le procedure vigenti presso ciascun IRCCS.

2. È a carico dell'Università la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento delle apparecchiature di proprietà universitaria utilizzate esclusivamente a fini didattici e di ricerca.

3. Sono a carico dell'Università: la manutenzione ordinaria e la pulizia delle aule destinate prevalentemente allo svolgimento delle attività didattiche e di formazione universitaria, nonché la manutenzione, la fornitura, la sostituzione e la riparazione degli apparati audiovisivi e dei relativi accessori, la dotazione e la manutenzione del materiale d'arredo dell'aula (sedute, piani scritte, appendiabiti, ecc.). Nel caso in cui si dovesse prevedere una ristrutturazione generale delle aule, verrà definito con atto separato un piano di riparto delle spese da sostenere a carico delle Parti.

Art. 40 – Copertura assicurativa a carico dell'IRCCS

1. Per l'attività assistenziale svolta dal personale universitario convenzionato l'IRCCS si assume tutti gli oneri connessi per la copertura assicurativa per responsabilità civili professionale verso terzi, e contro gli infortuni con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il personale ospedaliero dipendente. In caso di infortunio l'IRCCS provvede anche a darne comunicazione all'Università.

2. L'IRCCS provvede, inoltre, a garantire idonea copertura per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale degli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41, comma 3°, D.Lgs. 368/99.

3. L'IRCCS garantisce al personale universitario convenzionato e agli specializzandi analogo trattamento per l'attività di difesa in eventuali giudizi civili o penali connessi all'esercizio dell'attività assistenziale secondo le previsioni di legge e contrattuali.

4. Il personale universitario provvede alla copertura assicurativa per colpa grave ed è soggetto all'azione di responsabilità amministrativa esercitabile da parte dell'IRCCS.

Art. 41 – Copertura assicurativa a carico dell'Università

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro malattie e infortuni occorsi durante il servizio al personale universitario, agli studenti, ai tirocinanti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, fatto salvo i casi in cui l'onere è a carico dall'IRCCS ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

2. L'Università provvede direttamente ed autonomamente ad assicurare contro il furto e l'incendio e per la responsabilità civile le attrezzature di sua proprietà impiegate nei settori convenzionati e destinate esclusivamente a programmi di didattica e di ricerca.

Art. 42 – Prevenzione, Protezione e Sorveglianza

1. L'Università è individuata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. del 9.4.2008 n. 81 quale "Datore di lavoro".

2. L'IRCCS, nella sua veste di ente convenzionato con l'Università, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D.Lgs., assicura al personale universitario convenzionato, ai medici in formazione specialistica esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'IRCCS, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008) e la formazione in materia di salute e sicurezza (art.37 D.Lgs.81/08).

3. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'IRCCS.

4. Qualora il personale dell'Università nel caso di una specifica attività, introduca nella struttura nella quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrebbe essere espletata solo previo coordinamento tra gli RSPP, tendente alla valutazione del nuovo rischio e delle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da adottare.

5. L'IRCCS, se struttura di prima assegnazione, si assume l'onere (anche economico) di effettuare nei confronti dei medici in formazione gli accertamenti necessari per accertare l'idoneità alla mansione specifica.

6. Con separato accordo le Parti definiscono le reciproche responsabilità ed oneri in merito agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, delle professioni sanitarie e dei dipendenti, dottorandi, ricercatori universitari non convenzionati operanti presso l'IRCCS da considerare

parte integrante della presente convenzione.

TITOLO X – NORME FINALI

Art. 43 – Trattamento dati personali

1. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, e al Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali. Quanto ai rapporti con gli interessati ciascuna parte per i dati di competenza, richiama la propria informativa consultabile sul sito internet istituzionale.

Art. 44 – Aggiornamento convenzione in corso di validità: tavolo tecnico.

1. Eventuali modifiche del testo convenzionale potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell'attuale testo, con scambio di corrispondenza sottoscritta dalle Parti, previa delibera dei rispettivi organi.

2. Tutti gli allegati sono suscettibili di aggiornamento in corso di Convenzione, previa intesa tra le Parti con scambio di corrispondenza, anche in relazione alle possibili variazioni organizzative e logistiche o alle esigenze di mobilità interna.

3. Il tavolo tecnico, attivato in fase di istruttoria della presente convenzione, relativo alla gestione del personale docente e tecnico amministrativo e agli spazi, alle attrezzature e alle biblioteche, si riunisce periodicamente per l'aggiornamento degli allegati.

4. Le Parti si riservano di rivedere la presente convenzione in qualsiasi momento nella eventualità in cui si renda necessaria e/o opportuna una diversa e/o migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti; in particolar modo la stessa

dovrà essere rivista allorquando verrà adottato lo schema-tipo di convenzione attuativa di cui all'art. 7 del Protocollo d'intesa Regione/Università lombarde fatta salva l'applicazione di eventuali e sopravvenute norme nazionali e regionali, immediatamente operative.

Art. 45 – Validità della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà effetto a far tempo dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata nei sei anni solari successivi alla stipula.

2. La presente Convenzione potrà essere rinnovata con nuovo accordo tra le parti.

3. La eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, alla convenzione dovrà essere comunicata all'altra Parte con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Pavia, ultima data di sottoscrizione digitale

per l'Università degli Studi di Pavia

IL RETTORE

Prof. Francesco Svelto

per la Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

[Convenzione sottoscritta digitalmente]



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



UNIVERSITÀ DI PAVIA

ALLEGATO 1

Corsi di Studio

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua italiana (Golgi);
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Harvey);
Corso di Laurea in Infermieristica;
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica;
Corso di Laurea in Dietistica;
Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionione Cardiovascolare.
Corso di Laurea in Ostetricia;
Corso di Laurea in Igiene Dentale.



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



UNIVERSITÀ DI PAVIA

ALLEGATO 2 **(da denominazione POAS vigente)**

Elenco delle strutture complesse convenzionate

- UOC Anatomia patologica
- UOC Anestesia e Rianimazione 1
- UOC Chirurgia generale 1
- UOC Chirurgia generale 2
- UOC Dermatologia
- UOC Ematologia
- UOC Laboratorio Biochimica-Biotecnologie e diagnostica avanzata
- UOC Malattie Infettive 1
- UOC Medicina Generale 1
- UOC Microbiologia
- UOC Nefrologia e Dialisi – Trapianto
- UOC Oncologia medica
- UOC Oculistica
- UOC Ortopedia e Traumatologia
- UOC Ostetricia Ginecologia
- UOC Otorinolaringoiatria
- UOC Pediatria
- UOC Pneumologia
- UOC Pronto Soccorso
- UOC Radiologia
- UOC Reumatologia

Elenco delle strutture complesse a direzione universitaria

- UOC Chirurgia Pediatrica
- UOSD Cardiochirurgia - Chirurgia Cardiopolmonare e Ipertensione polmonare
- UOSD Malattie Infettive - Ecografia
- UOC Malattie Infettive 2 – infettivologia e immunologia
- UOSD Ostetricia e Ginecologia - PMA
- UOC Radioterapia

N.	Matricola	Ruolo Universitario ATTUALE	Cognome	Nome	Data_nascita	Data_assunzione	Data assunzione nel ruolo attuale	Data_cessazione	TIPO RAPPORTO	Rapporto di lavoro	Profilo	Incarico Ospedaliero	Incarico di Posizione Dirigeziale	SSD	DISCIPLINA	Dipartimento	UOC
42	298	PO	ARCAINI	LUCA	30/04/1972	29/12/2008	01/10/2018	01/10/2042	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Ematologia	MED/15 - Malattie del Sangue	EMATOLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	EMATOLOGIA
8	343	PA	BALDANTI	FAUSTO	03/01/1964	01/11/2014	01/11/2014	01/10/2034	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. B CCNL 8/6/2000) di Resp. di Str. SEMPL. U.O.S. Virologia Molecolare	MED/07 - Microbiologia e Virologia	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	Dip. Medicina Diagnostica	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
14	812	PO	BENAZZO	FRANCESCO	13/10/1955	01/11/1990	01/10/2000	01/10/2026	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Ortopedia e Traumatologia	MED/33 - Ortopedia e Traumatologia	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Dip. Medicina Intensiva	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
37	810	PO	BENAZZO	MARCO	15/03/1959	01/10/2001	01/06/2011	01/10/2029	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Otorinolaringoiatria	MED/31 - Otorinolaringoiatria	OTORINOLARINGOIATRIA	Dip. Scienze Chirurgiche	OTORINOLARINGOIATRIA
20	824	RU	BENEVENTI	FAUSTA	08/07/1957	01/02/1994	01/01/1992	01/10/2022	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/40 - Ginecologia ed Ostetricia	GINECOLOGIA E OSTETRICA	Dip. Salute della donna e del Bambino	OSTETRICA E GINECOLOGIA
43	993	PA	BERNASCONI	PAOLO	27/03/1956	01/11/2000	01/11/2000	01/10/2021	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C C.C.N.L. 8/6/2000) di Alta Specializz. in citogenetica molecolare	MED/15 - Malattie del Sangue	EMATOLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	EMATOLOGIA
28	1147	PA	BIANCHI	CARLO MARIA	02/12/1959	01/10/2001	01/10/2001	01/10/2025	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/18 - Chirurgia Generale	CHIRURGIA GENERALE	Dip. Scienze Chirurgiche	CHIRURGIA GENERALE I
48	2015	PA	BRUNETTI	ENRICO	18/01/1956	01/11/1997	13/04/2015	01/10/2026	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/17 - Malattie Infettive	MALATTIE INFETTIVE	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	MALATTIE INFETTIVE I
52	2027	PA	BRUNO	RAFFAELE	29/03/1966	01/07/1997	29/12/2011	01/10/2036	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Malattie Infettive	MED/17 - Malattie Infettive	MALATTIE INFETTIVE	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	MALATTIE INFETTIVE I
69	2010	PA	BUGATTI	SERENA	18/03/1977	01/03/2018	29/12/2018	01/10/2047	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. D del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/16 - Reumatologia	REUMATOLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	REUMATOLOGIA
25	2191	RU	CALCATERRA	VALERIA	15/08/1970	29/12/2008	29/12/2008	01/10/2035	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica	PEDIATRIA	Dip. Salute della donna e del Bambino	PEDIATRIA
38	2295	RTDB	CANZI	PIETRO	18/02/1981	01/01/2015	28/12/2018	27/12/2021	DETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. D del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/31 - Otorinolaringoiatria	OTORINOLARINGOIATRIA	Dip. Scienze Chirurgiche	OTORINOLARINGOIATRIA
70	2843	RU	CAVAGNA	LORENZO	07/07/1970	01/11/2002	01/10/2002	01/10/2035	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/16 - Reumatologia	REUMATOLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	REUMATOLOGIA
29	2460	PA	COBIANCHI	LORENZO	01/06/1976	29/12/2011	29/12/2011	01/10/2041	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/18 - Chirurgia Generale	CHIRURGIA GENERALE	Dip. Scienze Chirurgiche	CHIRURGIA GENERALE I
65	3171	PO	CORSICO	ANGELO GUIDO	05/04/1965	01/02/2008	29/12/2011	01/10/2030	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Pneumologia	MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio	MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	PNEUMOLOGIA
13	3909	PO	D'ARMINI	ANDREA MARIA	07/05/1962	01/10/2001	29/12/2011	01/10/2032	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTO	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. B CCNL 8/6/2000) di Resp. di Str. SEMPL. Dip. U.O.S.D. chirurgia trapiantologica cardiopolmonare	MED/23 - Chirurgia Cardiaca	CARDIOCHIRURGIA	Dip. Medicina Intensiva	CCH-CHIRURGIA CARDIOPOLMONARE E IPERTENS
56	3846	RU	DEROSA	GIUSEPPE	07/07/1962	01/02/2008	01/01/2005	01/10/2027	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/09 - Medicina Interna	MEDICINA INTERNA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	MEDICINA GENERALE I
54	3835	PO	DI SABATINO	ANTONIO	14/07/1967	01/02/2008	01/12/2017	01/10/2037	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC; DIRETTORE AD INTERIM	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Medicina Generale I Direttore ad Interim Medicina Generale II	MED/09 - Medicina Interna	MEDICINA INTERNA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	MEDICINA GENERALE I
46	4385	PA	FILICE	CARLO	20/08/1952	01/10/2001	01/10/2001	01/10/2022	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTO	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. B CCNL 8/6/2000) di Resp. di Str. SEMPL. Dip. U.O.S.D. diagnostica ecografica nelle malattie infettive e tropicali	MED/17 - Malattie Infettive	MALATTIE INFETTIVE	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	MALATTIE INFETTIVE - ECOGRAFIA
35	4561	RU	FURIOSI	GIOVANNI	07/01/1957	01/01/1993	01/01/2002	01/10/2022	INDETERMINATO	NON ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/30 - Malattie dell'Apparato Visivo	OFTALMOLOGIA	Dip. Scienze Chirurgiche	OCULISTICA
32	5096	PO	GALZIO	RENATO	11/12/1949	01/11/2017	01/11/2017	01/10/2020	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Neurochirurgia	MED/27 - Neurochirurgia	NEUROCHIRURGIA	Dip. Scienze Chirurgiche	NEUROCHIRURGIA
21	5175	RU	GARDELLA	BARBARA	07/07/1976	29/12/2011	29/12/2011	01/10/2041	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/40 - Ginecologia ed Ostetricia	GINECOLOGIA E OSTETRICA	Dip. Salute della donna e del Bambino	OSTETRICA E GINECOLOGIA
74	4889	PA	GNECCHI	MASSIMILIANO	19/02/1972	01/01/2011	01/11/2017	01/10/2042	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C C.C.N.L. 8/6/2000) di Alta Specializz. in cardiologia molecolare	MED/11 - Malattie dell'Apparato Cardiovascolare	CARDIOLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	UNITA TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UT
62	5044	RU	GREGORINI	MARILENA	01/01/1970	01/01/2007	01/01/2007	01/10/2035	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/14 - Nefrologia	NEFROLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	NEFROLOGIA E DIALISI - TRAPIANTO
9	5165	PD	IOTTI	GIORGIO ANTONIO	19/04/1954	01/10/2016	01/10/2016	01-04	DETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Anestesia e Rianimazione I	MED/41 - Anestesiologia	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Dip. Medicina Intensiva	ANESTESIA E RIANIMAZIONE I
55	5699	RTDA	LENTI	MARCO VINCENZO	22/04/1986	01/06/2018	16/03/2021	15/03/2021	DETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. D del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/09 - Medicina Interna	MEDICINA INTERNA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	MEDICINA GENERALE I
73	5719	RTDB	LEONARDI	SERGIO	29/08/1979	28/12/2018	28/12/2018	27/12/2021	DETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. D del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/11 - Malattie dell'Apparato Cardiovascolare	CARDIOLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	UNITA TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA (UT
63	5402	PA	LIBETTA	CARMELO	22/02/1960	01/02/1998	16/12/2002	01/10/2030	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C C.C.N.L. 8/6/2000) di Alta Specializz.	MED/14 - Nefrologia	NEFROLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	NEFROLOGIA E DIALISI - TRAPIANTO
24	5698	PA	LICARI	AMELIA	08/05/1980	01/06/2018	01/10/2010		DETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. D del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica	PEDIATRIA	Dip. Salute della donna e del Bambino	PEDIATRIA
33	5718	RTDB	LUZZI	SABINO	11/05/1978	28/12/2018	28/12/2018	27/12/2021	DETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. D del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/27 - Neurochirurgia	NEUROCHIRURGIA	Dip. Scienze Chirurgiche	NEUROCHIRURGIA
34	5813	PA	MAGRASSI	LORENZO	09/04/1964	01/11/1997	01/10/2008	01/10/2034	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/27 - Neurochirurgia	NEUROCHIRURGIA	Dip. Scienze Chirurgiche	NEUROCHIRURGIA
44	6901	PA	MALCOVATI	LUCA	16/05/1972	01/02/2008	01/11/2014	01/10/2042	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/15 - Malattie del Sangue	EMATOLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	EMATOLOGIA
39	5897	RU	MANFRIN	MARCO LUCIO VINICIO	07/01/1956	01/10/1996	01/01/2004	01/10/2021	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/31 - Otorinolaringoiatria	OTORINOLARINGOIATRIA	Dip. Scienze Chirurgiche	OTORINOLARINGOIATRIA
71	5955	PA	MANZO	ANTONIO	09/04/1972	01/03/2018	29/12/2008	01/10/2037	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. D del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/16 - Reumatologia	REUMATOLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	REUMATOLOGIA
31	6135	RU	MARONE	ENRICO MARIA	31/05/1971	30/12/2015	30/12/2015	01/10/2041	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. D del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/22 - Chirurgia Vascolare	CHIRURGIA VASCOLARE	Dip. Scienze Chirurgiche	CHIRURGIA VASCOLARE
23	6195	PO	MARSEGLIA	GIANLUIGI	29/04/1955	01/11/1997	01/11/2007	01/10/2025	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Pediatria	MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica	PEDIATRIA	Dip. Salute della donna e del Bambino	PEDIATRIA
77	6425	RTDA	MELAZZINI	FEDERICA	04/03/1984	18/03/2019	16/01/2019	15/01/2022	DETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. D del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/09 - Medicina Interna	MEDICINA INTERNA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	MEDICINA GENERALE II
66	6358	PA	MELONI	FEDERICA	30/09/1961	01/11/1997	01/11/2001	01/10/2026	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio	MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	PNEUMOLOGIA
76	6392	PA	MERIGGI	FRANCESCO	23/11/1949	01/10/2001	01/10/2001	01/10/2020	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/18 - Chirurgia Generale	CHIRURGIA GENERALE	Direzione sanitaria	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE
4	6387	PO	MERLINI	GIAMPAOLO	26/09/1951	01/01/1999	01/10/2002	01/10/2021	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Lab Biochimica-Biotec e Diagn. Avanzata - in aspettativa per incarico Direttore Scientifico della Fondazione	BIO/12 - Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica	RICERCA DI BASE	Dip. Medicina Diagnostica	LAB.BIOCHIMICA-BIOTEC E DIAGN.AVANZATA
36	6512	RU	MILANO	GIOVANNI	11/02/1959	01/03/1992	16/12/1991	01/10/2024	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/30 - Malattie dell'Apparato Visivo	OFTALMOLOGIA	Dip. Scienze Chirurgiche	OCULISTICA
11	6618	PA	MOIOLI	FRANCESCO	09/09/1972	01/09/2016	01/04/2007	01/10/2042	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. B CCNL 8/6/2000) di Resp. di Str. SEMPL. U.O.S. terapia intensiva post-operatoria	MED/41 - Anestesiologia	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Dip. Medicina Intensiva	ANESTESIA E RIANIMAZIONE I
53	6643	PO	MONDELLI	MARIO UMBERTO	29/05/1954	01/01/1997	01/10/2001	01/10/2024	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Malattie Infettive i - Infetti e Immun	MED/17 - Malattie Infettive	RICERCA DI BASE	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	MALATTIE INFETTIVE II - INFETTI E IMMUN
26	6664	RU	MONTAGNA	DANIELA	22/11/1959	01/01/2002	01/10/2001	01/10/2025	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	BIOLOGI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/07 - Microbiologia e Virologia	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	Dip. Salute della donna e del Bambino	PEDIATRIA
68	6702	PO	MONTECUCCO	CARLOMAURIZIO	11/11/1953	01/11/2000	01/11/2000	01/10/2024	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIRETTORE UOC	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. A C.C.N.L. 8/6/2000) di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Reumatologia	MED/16 - Reumatologia	REUMATOLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	REUMATOLOGIA
50	6762	RU	MONZILLO	VINCENZINA	05/04/1957	01/10/2002	01/01/2005	01/10/2022	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	BIOLOGI	DIRIGENTE	Inc. di pos. dirig. (art. 27, co. 1, lett. C del C.C.N.L. 8/6/2000)	MED/07 - Microbiologia e Virologia	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	Dip.Scienze Mediche e Malattie Infettive	MALATTIE INFETTIVE I
3	6818	PA	MORBINI	PATRIZIA	12/04/1968	01/11/2006	11/05/2015	01/10/2038	INDETERMINATO	ESCLUSIVO	MEDICI	DIR					